

È cambiata la legge 104, come lo spiega la Funzione pubblica in una circolare

# Permessi esclusivi per l'assistenza Brunetta fissa i nuovi paletti

DI CARLO FORTE

**P**ermessi per l'assistenza al disabile a un solo assistente. E precedenza solo per la sede nel comune dove è domiciliato l'andicappato grave da assistere. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare emanata dal dipartimento della funzione pubblica il 6 dicembre scorso (13/2010). Il dicastero guidato da Renato Brunetta ha spiegato che, per accedere ai permessi previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza ai portatori di handicap grave non è più prevista la continuità dell'assistenza. Ma resta fermo il requisito dell'esclusività. Che si evince dal fatto che le nuove disposizioni contenute nel collegato alla Finanziaria (legge 183/2010) prevedono che il diritto alla



Renato Brunetta

fruizione dei permessi «non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità». E dunque, secondo il dipartimento, con questa prescrizione è stato

perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza. Che adesso segue la regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. E per chiarire meglio il concetto, la funzione pubblica ha citato un parere del Consiglio di stato (5078/2008) dal quale si evince che il referente unico è il soggetto che assume «il ruolo e la connes-

sa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito». In buona sostanza, dunque, ai fini della esclusività sussiste comunque un requisito di fatto: l'assistente esclusivo è tale perché svolge tale ruolo. E in più, l'assunzione dell'onere di tale adempimento comporta, secondo il Consiglio di stato, l'insorgenza della eventuale responsabilità per inadempimento. Orientamento espressamente condiviso anche dalla funzione pubblica. Resta da vedere, però,

in quali casi sorga la responsabilità. Una questione cruciale sulla quale il legislatore e l'amministrazione continuano a tacere. Può essere utile, dunque, fare riferimento alla normativa generale. Distinguendo tra la responsabilità penale e la responsabilità civile. Sotto il profilo penale, si può fare riferimento all'art. 591 del codice penale. Che contempla il reato di abbandono di minori o incapaci. Si tratta evidentemente di un'ipotesi parossistica, dalla quale però traiamo l'esistenza di un obbligo di assistenza nei confronti dei minori e delle persone incapaci (tra i quali spesso rientrano gli handicappati gravi) in capo alle persone a cui sono affidati: di solito il coniuge, i genitori e i figli. E in via suppletiva parenti e affini, dai più vicini ai più lontani. Mentre, sotto il profilo civile, l'obbligo di assistenza assume rilievo tra coniugi (si veda l'art. 143 del codice civile) e nei confronti dei figli (art. 147 c.c.). E rileva, in via generale, nei confronti di parenti e affini, sotto forma di obbligo alimentare (art. 437 c.c.). Tutti questi obblighi, peraltro, rilevano solidalmente in capo a parenti e affini. E quindi l'inadempimento ha effetti su tutti i soggetti inclusi nella catena di solidarietà. Salvo che l'obbligo solidale, per motivi oggettivi, non decada, determinando la concentrazione di tale obbligo su di una sola persona. Che è poi la condizione implicitamente individuata dalla Funzione pubblica, ai fini dell'insorgenza del diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro.

— ©Riproduzione riservata —

**SUL PROF ALTERNATIVO  
 HA DECISO IL TAR LAZIO**  
 La sentenza 33433/2010 a cui fa riferimento l'articolo «Prof alternativo, ma non nei diritti», pubblicato su Italia Oggi di martedì scorso, non è stata emessa dal Consiglio di stato, come riportato, ma dal Tar del Lazio.